

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (classe LM-85 bis)

Criteria utilizzati dalla *Commissione Passaggi, trasferimenti e seconde lauree* per la costruzione dei piani di studio degli studenti in possesso di titoli accademici precedenti e/o in condizione di passaggio o trasferimento da altro corso di laurea

Approvato nel Consiglio di corso di studio del 18 luglio 2022

Tutti gli interessati ad iscriversi al corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (SFP), anche se in possesso di lauree conseguite in carriere accademiche precedenti, devono sostenere la prova di selezione.

Chi proviene da precedenti carriere accademiche (passaggi, trasferimenti, seconde lauree, rinuncia agli studi), **dopo avere formalizzato l'immatricolazione**, può richiedere l'abbreviazione della carriera.

Si precisa che il processo di valutazione delle carriere pregresse è un processo complesso che richiede tempo per i seguenti passaggi:

- una prima analisi delle domande della segreteria studenti per verificare l'ammissibilità delle richieste e la completezza delle informazioni, eventualmente contattando gli studenti o le segreterie delle università di provenienza per integrare informazioni mancanti, e raccogliere la documentazione da sottoporre all'esame della commissione;
- l'analisi delle carriere e l'individuazione degli esami riconoscibili da parte dei membri della commissione sulla base dei criteri condivisi con il CdS;
- una verifica da parte della segreteria studenti delle delibere preparate dalla commissione;
- l'eventuale revisione da parte della commissione alla luce di quanto emerso dalla revisione della segreteria studenti e l'invio del documento definitivo alla segreteria didattica;
- la pubblicazione da parte della segreteria didattica nella sezione del sito consultabile dagli studenti.

A partire dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento, la pubblicazione della delibera non avviene di norma prima di 60 giorni. Si invitano pertanto gli studenti a non scrivere alla segreteria studenti e alla commissione per chiedere informazioni sulla pubblicazione prima che sia trascorso il periodo indicato.

Di seguito sono riportati i criteri su cui è basato il riconoscimento degli esami sostenuti nelle carriere precedenti, le procedure da seguire e le altre informazioni utili. Si suggerisce un'attenta lettura dell'intero documento, così da poter raccogliere tutte le informazioni necessarie e prevedere l'abbreviazione che sarà accordata.

La *Commissione Passaggi, trasferimenti e seconde lauree* (indirizzo email: cpsl.sfp@unimore.it) è composta da:

Dott.ssa Lavinia Bianche
Prof. Mauro Casadei Turrone Monti
Prof.ssa Maria Elena Favilla
Prof.ssa Michela Maschietto (referente della Commissione)

1. Procedura da seguire

Tutte le informazioni sui criteri utilizzati dalla *Commissione*, sulle procedure da seguire per chiedere il riconoscimento di carriere precedenti e sul tipo e numero di esami che potranno essere convalidati sono reperibili nel presente documento. Non ha pertanto senso richiedere alla commissione esami preventivi dei curricula individuali.

Coloro che intendono chiedere il riconoscimento della pregressa carriera accademica dovranno attenersi esclusivamente alla seguente procedura:

- **allegare digitalmente l'apposito modulo per la richiesta di riconoscimento alla fine della procedura di immatricolazione online** nella sezione “allegati alla domanda di immatricolazione”. In ottemperanza all'articolo 15 della legge 183/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere né accettare certificati prodotti da altri uffici pubblici. Pertanto alla domanda di riconoscimento non potrà essere allegato alcun tipo di certificato, ma soltanto autocertificazioni, complete di esplicita indicazione dell'eventuale titolo conseguito, degli esami sostenuti, delle rispettive votazioni (in trentesimi) e, per quanto possibile, del valore in CFU e il SSD;
- verificare la presenza del proprio nominativo selezionando alla voce “Servizi Studenti Delibere di convalida” sul sito del Dipartimento: quando la delibera sarà approvata dagli organi competenti e la segreteria studenti avrà completato gli adempimenti formali, la segreteria didattica pubblicherà le delibere definitive “Delibere di convalida” sul sito del Dipartimento;
- scaricare e stampare la delibera;
- portarla con sé per sostenere gli esami che sono stati riconosciuti parzialmente e per i quali è necessaria un'integrazione di CFU (gli esami riconosciuti integralmente saranno caricati sul libretto elettronico direttamente dalla segreteria studenti).

Si invitano gli interessati a **consultare frequentemente questo sito** per essere informati di eventuali modifiche introdotte dagli organi competenti, nonché a **consultare con regolarità** la cartella “Delibere di convalida” alla voce “Servizi Studenti Delibere di convalida”.

Per quanto riguarda eventuali **richieste di revisione**, si precisa che:

- dovranno essere **presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione della delibera**. Trascorso questo termine la posizione dello studente **non sarà più modificabile**;
- considerato che i riconoscimenti vengono effettuati rispetto ai criteri approvati per l'anno nel quale viene fatta la domanda di riconoscimento, **non saranno possibili revisioni retroattive**;
- trascorso il termine dei 90 giorni dalla pubblicazione della delibera **non sarà possibile rinunciare a riconoscimenti di esami, inclusi quelli a libera scelta**.
- le **richieste di revisione/integrazione** delle delibere già pubblicate saranno prese in considerazione dalla commissione **solo dopo** che tutti gli studenti aventi presentato domanda di riconoscimento crediti avranno avuto pubblicata la rispettiva delibera; pertanto queste richieste saranno processate indicativamente a partire dal mese di gennaio.

2. Criteri generali

I criteri utilizzati dalla *Commissione Passaggi, trasferimenti e seconde lauree* per l'abbreviazione del corso di studi degli studenti provenienti da precedenti carriere accademiche sono stati elaborati in base alle indicazioni approvate e deliberate nei Consigli di Corso di Laurea a partire dall'anno accademico 2000-2001 e riviste alla luce del D.M del 10 settembre 2010 n. 249 che disciplina la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e del piano di studi relativo al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (classe LM-85 bis). Tali indicazioni si fondano sulle specificità del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria del Dipartimento di Educazione Scienze Umane (DESU) dell'Università di Modena e Reggio Emilia e sulle regole vigenti presso l'Ateneo di Modena e Reggio Emilia

La commissione opera esclusivamente sul riconoscimento di precedenti carriere accademiche, ossia di percorsi di natura universitaria svolti [presso istituzioni universitarie presenti sul sito del MIUR](#).

Le convalide degli esami avvengono facendo specifico riferimento ai due seguenti criteri:

- la congruenza disciplinare tra gli insegnamenti sostenuti nella precedente carriera e quelli dei quali si chiede il riconoscimento,
- la durata e ampiezza dei corsi sostenuti e da sostenere.

Gli esami della precedente carriera verranno riconosciuti con il voto precedentemente conseguito, che avrà valore ai fini della media per l'esame di laurea. Un esame può essere integralmente riconosciuto considerando al più due esami sostenuti nella precedente carriera, sempre sulla base degli esami presenti nella [Tabella delle corrispondenze valida dall'a.a. 2022-2023](#).

Nel caso in cui il numero di CFU dell'esame sostenuto corrisponda ad almeno la metà dei CFU previsti nel piano di studi del Corso di Laurea Magistrale in SFP, sarà possibile **riconoscere parzialmente l'esame sostenuto**. In questo caso, nella delibera di riconoscimento sarà indicato il numero di CFU da recuperare e lo studente dovrà contattare il docente titolare del corso per farsi assegnare la bibliografia di studio necessaria al completamento.

Tale bibliografia sarà assegnata tenendo conto, da un lato, di criteri quantitativi e qualitativi applicabili a tutti gli studenti rientranti nella casistica e, dall'altro lato, della necessità di individualizzare i contenuti sulla base della precedente formazione dello studente, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal piano di studi del Corso di Laurea Magistrale in SFP.

Il voto finale degli esami riconosciuti parzialmente sarà il risultato di una media ponderata fra il voto conseguito nell'esame sostenuto nella precedente carriera e quello conseguito per la parte di esame integrativa.

Gli esami senza votazione e le idoneità saranno esclusi da qualsiasi possibile riconoscimento.

Per il riconoscimento di esami del vecchio ordinamento, privi di quantificazione in CFU, si seguirà il criterio della semestralità/annualità, per cui ad un esame semestrale corrispondono 4 CFU e ad un esame annuale 8 CFU.

3. Ammissioni ad anni successivi al primo

In assenza di richiesta esplicita di essere ammessi ad un anno precedente a quello previsto (v. sezione successiva), gli studenti in possesso di una **precedente laurea** saranno ammessi al **secondo anno** se dalla precedente carriera verranno riconosciuti esami per un valore complessivo di almeno **40 CFU**, al **terzo anno** per un valore complessivo di almeno **80 CFU**; gli studenti in condizione di **trasferimento o passaggio** saranno ammessi al **secondo anno** se dalla precedente carriera verranno riconosciuti esami per un valore complessivo di almeno **46 CFU** e al **terzo anno** per un valore complessivo di almeno **88 CFU**.

Data la specificità del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in SFP e la necessità di frequentare laboratori e tirocini, indipendentemente dal numero di CFU riconosciuti, **non sono possibili ammissioni ad anni successivi al terzo**.

4. Ammissione per gli studenti con Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) rilevati

Agli studenti in condizioni di passaggio, di trasferimento o che siano in possesso di seconda/terza laurea non appartenente alla classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione è riconosciuta la carriera pregressa secondo i criteri di riconoscimento pubblicati sul sito. La Commissione Piani di Studio procederà comunque nella valutazione della carriera pregressa, secondo i 'Criteri di riconoscimento dei crediti' qui indicati e la 'Tabella delle corrispondenze'.

In relazione ai laureati in Scienze della Formazione Primaria vecchio ordinamento quadriennale, qualora essi abbiano conseguito un OFA in sede di test di accesso saranno iscritti al quinto anno aggiuntivo ed esentati dall'obbligo OFA.

5. Richiesta di ammissione ad anni precedenti a quelli previsti in base al numero di CFU riconosciuti e di rinuncia al riconoscimento di determinati esami

L'ammissione ad anni successivi al primo può rendere più difficile mantenersi in corso per la necessità di recuperare gli esami degli anni precedenti non sostenuti nella carriera pregressa, soprattutto nei casi di studenti lavoratori o con altri impegni che non permettono uno studio a tempo pieno.

Per evitare questo problema, è possibile richiedere l'ammissione ad un anno inferiore rispetto a quello che sarebbe assegnato in base al numero di CFU riconosciuti (ad esempio, è possibile richiedere di essere ammessi al secondo anno anche se il numero dei CFU riconosciuti permette l'ammissione al terzo anno).

Questa richiesta deve essere presentata alla segreteria studenti contestualmente alla richiesta di riconoscimento della carriera accademica pregressa e allegata alla domanda. Se non viene presentata alcuna richiesta esplicita in questo senso, lo studente/la studentessa viene ammesso/a all'anno previsto in base al numero di CFU riconosciuti dalla precedente carriera.

È possibile anche **rinunciare al riconoscimento di determinati esami**, facendo **esplicita richiesta nella domanda** di riconoscimento nei casi in cui venga presentata l'intera carriera e non l'elenco degli esami per i quali si chiede il riconoscimento. In mancanza di tale richiesta, sarà possibile rinunciare al riconoscimento richiedendo una revisione della delibera entro 90 giorni dalla sua pubblicazione. **Trascorso questo termine non sarà più possibile rinunciare a riconoscimenti di esami**, inclusi quelli a libera scelta.

Si precisa che la rinuncia al riconoscimento totale o parziale di un esame implica automaticamente anche la rinuncia al riconoscimento dei CFU corrispondenti e può, dunque, determinare l'ammissione ad un anno precedente rispetto a quello che sarebbe assegnato senza la rinuncia.

6. Quali esami può sostenere chi viene ammesso ad anni successivi al primo?

Gli studenti e le studentesse ammessi ad anni successivi al primo possono sostenere esami offerti a partire dall'anno accademico nel quale si sono effettivamente iscritti, indipendentemente dall'anno di corso al quale sono stati ammessi, e solo dopo la conclusione dei corsi relativi a questi esami.

Ciò significa che gli studenti e le studentesse neo-immatricolati potranno sostenere nella sessione invernale di gennaio-febbraio solo gli esami dei corsi che si sono svolti nel primo semestre (sia quelli relativi all'anno di ammissione, sia quelli relativi all'anno o agli anni precedenti), mentre potranno sostenere gli esami dei corsi che si svolgono nel secondo semestre solo a partire dalla sessione estiva di giugno-luglio.

Pertanto, tra gli studenti/studentesse neo-immatricolati:

- chi sarà ammesso al secondo anno potrà sostenere nella sessione invernale gli esami dei corsi del primo semestre del primo e del secondo anno, mentre potrà sostenere gli esami del secondo semestre sia del primo che del secondo anno solo a partire dalla sessione estiva;
- chi sarà ammesso al terzo anno potrà sostenere nella sessione invernale gli esami dei corsi del primo semestre del primo, secondo e terzo anno, mentre potrà sostenere gli esami del secondo semestre del primo secondo e terzo anno solo a partire dalla sessione estiva.

7. Quale programma d'esame deve scegliere chi viene ammesso ad anni successivi al primo?

Indipendentemente dall'anno di ammissione, il programma d'esame da seguire è quello a partire dall'anno di immatricolazione. Ad esempio, chi si iscrive per la prima volta nel 2022-2023 e viene ammesso al III anno, per gli esami del I, II e III anno che non sono stati riconosciuti porterà il programma a partire da quello 2022-2023 e non i programmi relativi agli anni precedenti.

8. Trasferimenti e Passaggi

Per ciascun esame sostenuto dallo studente nella precedente carriera accademica, la commissione valuta la congruenza con il piano di studi del Corso di Laurea Magistrale in SFP e convalida i relativi crediti utilizzando di norma il criterio della coerenza tra insegnamenti (si veda la [Tabella delle corrispondenze valida dall'a.a. 2022-2023](#)).

Per il riconoscimento dei crediti formativi universitari di insegnamenti conseguiti nella precedente carriera all'interno del Corso di Laurea Magistrale in SFP di altro ateneo, la commissione adotta la tabella delle corrispondenze come per le altre carriere universitarie.

9. Rinuncia agli studi

Nel caso di studenti che hanno fatto rinuncia agli studi, la commissione, facendo riferimento alle prassi vigenti nel nostro Ateneo, riconosce gli esami sostenuti, adottando le stesse modalità di riconoscimento applicate a trasferimenti e passaggi, ossia ne valuta l'eventuale riconoscibilità e la conseguente possibilità di convalida sia in termini quantitativi (valore in CFU) sia in termini qualitativi (compatibilità disciplinare), tenendo eventualmente conto dell'obsolescenza dei contenuti.

10. Seconde lauree

Per ciascun esame sostenuto dallo studente nella precedente carriera accademica, la commissione valuta la congruenza con il piano di studi del Corso di Laurea Magistrale in SFP e convalida i relativi crediti utilizzando di norma il criterio della coerenza tra insegnamenti (si veda la [Tabella delle corrispondenze valida dall'a.a. 2022-2023](#)).

In base al D.M. n. 378 del 9 maggio 2018, e al successivo decreto MIUR 30.04.2019, n. 395 per l'a. a. 2021-2022, i laureati della classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 9, comma 1 del D.M. n. 378 del 9 maggio 2018 allegato B, accertati dall'Università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo anno o al secondo anno, ove non abbiano i requisiti previsti, del Corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in SFP. La *Commissione Passaggi, trasferimenti e seconde lauree* si riserva di verificare la presenza di tali requisiti minimi e la convalida degli insegnamenti sulla base della 'Tabella delle corrispondenze' pubblicata sul sito.

11. Master e scuole di specializzazione di natura universitaria (anche SSIS-Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario)

Il riconoscimento verrà effettuato prendendo in esame soltanto precedenti carriere accademiche, ossia percorsi di natura universitaria, e limitatamente alle Università riconosciute dal MIUR. Per ciascun esame sostenuto dallo studente nella carriera precedente, la commissione valuta la congruenza con il piano di studi SFP e convalida i relativi crediti (annualità/semestralità) utilizzando di norma:

- il criterio della coerenza tra insegnamenti (anche se non costituisce fattore automatico/esclusivo, deve essere chiaro il raggruppamento scientifico disciplinare cui fa riferimento l'esame da convalidare) (si veda la [Tabella delle corrispondenze valida dall'a.a. 2022-2023](#)).
- il criterio della durata dei corsi frequentati.

Nello specifico caso della SSIS, la commissione valuterà inoltre l'opportunità di far recuperare allo studente esami dell'Area Comune o delle didattiche disciplinari. Questi recuperi si rendono necessari perché i suddetti esami sostenuti presso la SSIS si riferiscono in modo specifico al contesto educativo e didattico della scuola secondaria (di primo e di secondo grado), mentre quelli

previsti nel Corso di Laurea in SFP si riferiscono alla scuola d'infanzia e alla scuola primaria. Per facilitare il lavoro della commissione si richiede agli studenti di allegare materiale utile ad individuare effettiva durata e contenuti dei corsi.

12. Corsi di perfezionamento semestrali, annuali e biennali

I Corsi di perfezionamento semestrali, annuali e biennali potranno essere presi in considerazione solo se accompagnati dalla chiara indicazione della durata dei singoli corsi e del voto conseguito per ciascun esame.

13. Corso speciale universitario per l'abilitazione, idoneità all'insegnamento nel ruolo della scuola d'infanzia o della scuola primaria (D.M. 21/2005), percorsi universitari per l'insegnamento

In base alla normativa vigente – che sottolinea come i corsi speciali per l'abilitazione all'insegnamento o al sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (L. 143 del 5 giugno 2004) siano esclusivamente “finalizzati all'inserimento nelle relative graduatorie permanenti” dei partecipanti ai percorsi formativi (prot. 243705 del DM 21/2005) – la commissione del Corso di Laurea Magistrale in SFP non riconoscerà alcun credito sui corsi teorici SFP a coloro che hanno frequentato e sostenuto i corsi di cui in oggetto.

Per quanto riguarda ai percorsi MOREPef24, si rimanda alla pagina del Dipartimento <https://www.des.unimore.it/site/home/didattica/morepef-24.html>. Non sono riconosciuti percorsi PEF24 relativi al conseguimento dei 24 CFU seguiti presso altri Atenei.

Non si riconoscono CFU conseguiti nei TFA per la scuola secondaria, in quanto inseriti in un curriculum non direttamente riferibile alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.

Riguardo al corso denominato 60 CFU erogato da Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, il Consiglio di corso di studio del 23 dicembre 2020 ha deliberato il riconoscimento degli insegnamenti per un massimo di 3 CFU. Non sono riconosciuti percorsi seguiti presso altri Atenei.

14. Passaggi di studenti/studentesse che nell'anno accademico precedente a quello dell'immatricolazione a SFP hanno frequentato il primo anno di Scienze dell'Educazione per il nido e le professioni socio-pedagogiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia

Fermo restando il requisito del superamento di esami corrispondenti ad almeno 46 CFU per l'ammissione al secondo anno, agli studenti/alle studentesse che nell'anno accademico precedente a quello dell'immatricolazione a SFP hanno frequentato il primo anno di Scienze dell'Educazione per il nido e le professioni socio-pedagogiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia (o di Scienze pedagogiche) potranno essere riconosciuti per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria i seguenti esami:

- Storia dell'educazione (9 CFU, riconoscibile per 8 CFU - Storia della scuola)
- Estetica filosofica (8 CFU, riconoscibile integralmente per Linguaggi dell'arte e dei media digitali)
- Storia contemporanea (6 CFU, riconoscibile integralmente per 8 CFU)
- Pedagogia generale e sociale (9 CFU, riconoscibile integralmente per 10 CFU)
- Pedagogia interculturale (6 CFU, riconoscibile integralmente)
- Metodologia della ricerca educativa con contenuti specifici per la prima infanzia (6 CFU, riconoscibile integralmente)
- Psicologia generale con contenuti specifici per la prima infanzia (6 CFU, riconoscibile per 4 CFU - Psicologia 1)

Per gli studenti e le studentesse provenienti da anni successivi al primo valgono i già illustrati criteri più generali relativi a trasferimenti, passaggi o seconde lauree.

Gli studenti che hanno sostenuto l'esame di Lingua inglese nel Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia devono sostenere il *Proficiency test*.

15. Trasferimento dal Corso di Laurea Magistrale SFP da altro ateneo

Per ciascun esame sostenuto dallo studente nella precedente carriera accademica, la commissione valuta la congruenza con il piano di studi del Corso di Laurea Magistrale in SFP e convalida i relativi crediti utilizzando di norma il criterio della coerenza tra insegnamenti (si veda la [Tabella delle corrispondenze valida dall'a.a. 2022-2023](#)), come per le altre carriere universitarie.

Gli studenti che si trasferiscono dallo stesso Corso di Laurea di altro ateneo non devono sostenere il test di ammissione e vengono ammessi al proseguimento degli studi nello stesso anno che avrebbero frequentato nella sede di provenienza previa accettazione della domanda di trasferimento sulla base del numero dei posti disponibili e delle modalità indicate ogni anno nel bando di ammissione. Per il riconoscimento di laboratori e tirocini vale quando indicato nelle precedenti sezioni 14 e 15.

16. Conseguimento del secondo indirizzo nel CdLM in SFP quinquennale (LM 85bis) per i laureati del CdLM in SFP quadriennale (vecchio ordinamento, ante DM 509/99)

Gli studenti e le studentesse che si iscrivono al Corso di Laurea magistrale di Scienze della Formazione Primaria (LM 85bis) avendo già una laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria (vecchio ordinamento ante DM 509/99) potranno essere ammessi al V anno, previo superamento del test di accesso nazionale, con il riconoscimento dell'intero percorso di studio quadriennale precedente. I restanti 60 CFU da conseguire, corrispondenti al quinto anno di corso del nuovo ordinamento, saranno costituiti da:

- 9 CFU per la tesi di laurea,
- 9 CFU per il tirocinio del quinto anno,
- 42 CFU per esami, integrazioni di esami e laboratori.

Per gli esami da sostenere si veda la [Tabella degli esami da sostenere per i laureati del CdLM in SFP quadriennale](#).

17. Tirocini

Considerate le caratteristiche specifiche del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria, non possono essere riconosciute attività formative di tirocinio svolte presso Corsi di Laurea diversi da quello in Scienze della Formazione Primaria.

Per il riconoscimento delle attività formative di tirocinio svolte presso corsi di Laurea Magistrale in SFP istituiti presso altri atenei occorre considerare che la distribuzione quantitativa e qualitativa dei CFU di tirocinio nel piano degli studi del Corso di Laurea Magistrale in SFP può differenziarsi da ateneo ad ateneo. Dunque, per coloro che passano dal vecchio al nuovo ordinamento oppure dal nuovo ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in SFP istituito presso altro ateneo a quello istituito presso UniMoRe e avranno già svolto parte del loro tirocinio, si opereranno riconoscimenti specifici del progresso, individuando eventuali debiti o crediti.

In particolare, per gli studenti che si trasferiscono da un corso di Laurea Magistrale in SFP istituito presso altro ateneo, fatto salvo che la legge istitutiva del Corso di Laurea Magistrale prevede lo svolgimento di 600 ore di tirocinio dal II al V anno, i tirocini effettivamente svolti nei vari anni saranno accreditati sulla base della certificazione rilasciata dall'Ateneo di provenienza, controllando anche il monte ore svolto nell'ottica di mantenere l'equilibrio necessario fra scuola dell'infanzia e primaria e poter operare eventuali compensazioni.

Nel caso in cui nell'ateneo di provenienza sia prevista la sola frequenza delle attività di tirocinio senza valutazioni, per il riconoscimento nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze della

Formazione Primaria di UniMoRe saranno individuate con i tutor di tirocinio forme di valutazione di tali attività.

Gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia o primaria sono esonerati dallo svolgimento del tirocinio specifico nel livello scolastico in cui sono in servizio. Dovranno invece svolgere la porzione di tirocinio riferita all'altro livello scolastico, secondo le disposizioni più specifiche del progetto di tirocinio.

18. Laboratori

Così come previsto dalla tabella ministeriale, i laboratori costituiscono parte integrante degli insegnamenti e ricadono sotto la responsabilità del singolo docente. Essi, pertanto, non potranno essere sostituiti, di norma, con attività svolte in precedenza e riconosciute.

La frequenza a tutti i tipi di laboratorio presenti nell'offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria è obbligatoria e contribuisce alla valutazione complessiva dell'insegnamento stesso.

Il riconoscimento eventuale di laboratori connessi agli insegnamenti e sostenuti in altri corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria è affidato al docente titolare e potrà comunque avvenire solo se le attività riconosciute sono congruenti sul piano quantitativo (valore in CFU) e qualitativo (compatibilità disciplinare e stesso target, vale a dire laboratorio relativo all'insegnamento nella scuola nella scuola dell'infanzia e primaria).

In particolare, per gli studenti che passano dal corso di Laurea Magistrale in SFP istituito presso altro ateneo, il riconoscimento dei laboratori verrà effettuato contestualmente ai crediti dell'insegnamento a cui si riferiscono. L'associazione tra insegnamenti e laboratori avverrà secondo il manifesto degli studi del Corso di Laurea Magistrale SFP presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Potranno eventualmente esserci differenze di CFU e di associazione insegnamento-laboratorio.

Il riconoscimento dei laboratori non può essere visibile nel libretto elettronico come credito a se stante, perché l'attività viene registrata all'interno del relativo insegnamento. Per ciascun laboratorio riconosciuto gli studenti sono tenuti a segnalare il riconoscimento alla segreteria didattica **all'inizio dell'anno di corso** del relativo insegnamento.

Il riconoscimento dei CFU relativi ad un insegnamento non implica in alcun modo il riconoscimento degli eventuali CFU di laboratorio presenti nella complessiva attività formativa nella quale il laboratorio si inserisce. Lo studente che non abbia ottenuto il riconoscimento di attività laboratoriali specifiche dovrà pertanto completare l'attività formativa con la frequenza al laboratorio, i cui risultati contribuiranno a determinare la valutazione complessiva dell'insegnamento.

19. Laboratori di Lingua inglese

La specificità delle conoscenze di inglese richieste nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in SFP rende particolarmente delicata la questione del riconoscimento di esami di lingua inglese sostenuti in precedenti carriere. I vari aspetti da considerare riguardano in particolare: a) la grande eterogeneità dei livelli di conoscenza della lingua inglese e dei tipi di competenze ritenuti adeguati nei diversi corsi di laurea; b) il fatto che le conoscenze linguistiche cambiano nel tempo e si riducono progressivamente senza pratica ed esercizio, mentre non è possibile tenere conto della pratica della lingua successiva al superamento di un determinato esame; c) il fatto che l'insegnamento di una lingua non richiede soltanto la conoscenza, per quanto approfondita, di quella lingua.

In ragione di questa specificità, per i laboratori di lingua inglese la *Commissione Passaggi, trasferimenti e seconde lauree* potrà riconoscere soltanto **certificazioni internazionali riconosciute dal MIUR** e lauree in Lingue straniere moderne nelle quali siano stati sostenuti almeno tre esami di

lingua o linguistica inglese: una certificazione internazionale riconosciuta dal Ministero di livello di livello B2 o superiore, una laurea in Lingue straniere (conseguite da non oltre 5 anni) o una certificazione interna di livello B2 o superiore rilasciata dal CLA UniMoRe permetteranno il riconoscimento del Laboratorio di inglese del I anno e di 1 CFU del Laboratorio di inglese del II anno, da completare con la parte orale dell'esame previsto al termine del laboratorio di inglese II.

Tutti gli studenti che non hanno i requisiti sopra esposti devono sostenere il *Proficiency test* (compresi gli studenti che hanno sostenuto l'esame di Lingua inglese nel Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia).

Eventuali esoneri dagli esami o da parti degli esami previsti al termine dei Laboratori di inglese del I e II anno e/o dalla frequenza delle lezioni potranno essere fatti **soltanto** in base all'esito del *Proficiency test* (per i dettagli su questi esoneri si rimanda al Regolamento interno per i laboratori d'inglese). Ciascuno studente potrà sostenere il *Proficiency test* **una volta sola**.

Per quanto riguarda **i laboratori del secondo triennio, non saranno possibili riconoscimenti integrali**, perché questi laboratori sono dedicati a fornire competenze e conoscenze specificamente mirate alla didattica della lingua inglese a bambini della scuola dell'infanzia e primaria e **non** possono essere considerati sostituibili con generici esami di lingua né con esami di glottodidattica non esplicitamente dedicati a questa fascia d'età. Sarà possibile concordare, **direttamente con il docente del laboratorio di inglese del V anno e soltanto all'inizio del V anno**, un esonero parziale dalle prove di *Listening* e *Reading* (che include anche *Grammar*) dell'esame finale per chi è in possesso di una certificazione internazionale riconosciuta dal MIUR di livello C1, conseguita da **non oltre 5 anni rispetto alla data in cui si sostiene l'esame finale di lingua inglese**. Non saranno invece possibili esoneri di alcun tipo per le parti di *Writing* e *Speaking* perché queste parti includono la verifica di competenze e conoscenze nella didattica della lingua inglese per la scuola dell'infanzia e primaria.

20. Criterio per il riconoscimento degli esami sostenuti oltre i 10 anni

La Commissione applica un criterio di "obsolescenza" e di non riconoscibilità integrale degli esami sostenuti prima di un certo periodo temporale. Gli esami sostenuti oltre i 10 anni antecedenti alla data del 1° ottobre dell'anno di immatricolazione SFP (per l'a.a. 2022/23 rientrano in questo criterio gli esami sostenuti prima del 1° ottobre 2012) saranno riconosciuti per un numero di CFU pari alla metà dei CFU del corrispondente esame del piano degli studi del corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria riconosciuto sulla base della Tabella delle corrispondenze.

Se lo studente è già in possesso di una laurea, sarà considerata la data di conseguimento della stessa come riferimento per la definizione del periodo temporale di validità degli esami.

Questo criterio non è applicato alle carriere degli studenti che si iscrivono al Corso di Laurea magistrale di Scienze della Formazione Primaria (LM 85bis) avendo già una laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria (vecchio ordinamento ante DM 509/99).